



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

## UFFICIO DEL SINDACO

**COPIA**

**ORDINANZA SINDACALE N. 104 del 16/06/2021/R.G.**

OGGETTO: Divieto di accensione fuochi all'aperto

### IL SINDACO

- **Visto** il decreto n. 237 emesso in data 14.06.2021 dal direttore generale della Giunta Regionale Campania, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 Giugno al 20 settembre 2021, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo l'applicazione del divieto, di bruciatura di vegetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi;
- **Visto** l'art. 182 c.6 bis del D.Lvo n. 152/2006 (T.U.A), il quale stabilisce che i comuni hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana;
- **Visto** l'art. 75 c. 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 3 del 28.09.2017 e ss.mm.ii, di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale, che disciplina le norme di prevenzione degli incendi boschivi;
- **Vista** la Legge n. 353/2000;
- **Vista** la Legge Regionale n. 11 del 07.05.1996;
- **Visto** il Decreto GRC n. 123 del 03.07.2015;
- **Visto** il Reg.to Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del C.C. n. 110 del 20.11.1990;
- **Vista** la Deliberazione di G.C. n. 58 del 05.04.2012;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000,

### ORDINA

**CHE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL GIORNO 15 GIUGNO al 20 SETTEMBRE 2021 E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI ACCENSIONE DI FUOCHI ALL'APERTO.**

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato nonché, quanto previsto dall'art. 10 c. 5 e 6 della Legge n. 353/2000, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.

*Si trasmetta:*

- *Stazione Carabinieri;*
- *Stazione Carabinieri Forestale*
- *Polizia Locale*

La presente ordinanza sostituisce le precedenti in materia, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, con avvertenza che tale affissione vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Le Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.

**IL SINDACO**  
**f.to Domenico Amatruda**